

**CONVENZIONE**  
**PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO**  
**DEI PRATICANTI AVVOCATI**

Tra:

**il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA,**

in persona del suo Presidente Daniele Grasso,

**la CORTE D'APPELLO DI VENEZIA,** in persona della sua Presidente  
dott.ssa Manuela Romei Pasetti,

premessso

- a) che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- b) che il regolamento per la pratica (art. 1-3 del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);
- d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo tecnico, ma integrato anche da esperienze pratiche;
- e) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21-11-2001, ha ritenuto "consentita agli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la

 1

frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e delitti della personalità";

f) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

g) che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14-10-2004, ha infatti "espresso un generale apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario" ed ha riconosciuto che "il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia";

h) che il Consiglio dell'Ordine, la Corte d'Appello di Venezia hanno più volte dichiarato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;


i) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio degli avvocati, nell'intento di migliorare sia la loro formazione che la funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

h) che le attività cui possono collaborare i praticanti avvocati in tirocinio presso gli Uffici Giudiziari di Venezia sono così identificate:

## **ATTIVITA' COMUNI AL SETTORE CIVILE E PENALE**

### **ATTIVITÀ DI STUDIO E APPROFONDIMENTO**

- a) ricerche - anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio - di giurisprudenza o dottrina funzionali alla risoluzioni dei singoli casi;
- b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza;
- c) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione cui appartiene il magistrato affidatario.

 2

## **ATTIVITA' INERENTI AL SETTORE CIVILE**

### **ATTIVITA' PREPARATORIE DELL' UDIENZA**

- a) verifica che la cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana;
- b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio, avuto riguardo in particolare alla presenza del fascicolo di I° grado;
- c) preparazione della udienza con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia, preparazione dello schema della relazione per la camera di consiglio.

### **COLLABORAZIONE NELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE**

- a) dopo averne discusso con il consigliere affidatario ed aver con lui individuato lo schema della sentenza, redazione per le più semplici di una bozza dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione che viene poi esaminata e corretta con l'affidatario.
- b) intestazione delle sentenze.

## **ATTIVITA' INERENTI AL SETTORE PENALE**

### **ATTIVITA' PREPARATORIE DELL' UDIENZA**

- a) esame del fascicolo dibattimentale presso la cancelleria, comprensivo della verifica della regolarità formale delle instaurazione del giudizio con particolare riguardo alla notifica degli atti;
- b) studio delle problematiche giuridiche inerenti alla sentenza e all'appello;
- c) presenza alle udienze pubbliche con stesura di schema di relazione per la camera di consiglio comprendente una sintesi degli elementi di cui al capo a) e b);

### **COLLABORAZIONE NELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE**

- d) dopo averne discusso con il consigliere affidatario ed aver con lui individuato lo schema della sentenza, redazione per le più semplici di una bozza dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione che viene poi esaminata e corretta con l'affidatario;



N.B. E' esclusa la presenza del tirocinante alla camera di consiglio nel rispetto del carattere della segretezza nonché la partecipazione ad udienze diverse da quelle pubbliche nonché l'esame di atti non ostensibili.

tutto ciò premesso, si conviene:

#### **ART. 1**

I praticanti avvocati, dopo almeno un anno di iscrizione al registro dei praticanti, sono ammessi a espletare il tirocinio, per il periodo di sei mesi prorogabili a nove, prestando la loro attività presso le sezioni civili ordinarie e le sezioni lavoro della Corte d'Appello di Venezia.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

#### **ART. 2**

Il praticante avvocato che intende svolgere un tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali e gli studi compiuti.


#### **ART. 3**

Il Consiglio dell'Ordine decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente.

Il Consiglio dell'Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile.

#### **ART. 4**

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente della Corte d'Appello.



Il Presidente, ove condivida le singole proposte, affida ciascun praticante ad un magistrato dei rispettivi uffici giudiziari, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di 4 per il civile, 2 per il lavoro.

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di un tirocinante per volta.

#### **ART.5**


Per ciascun avvocato praticante presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario;
- l'estremo identificativo delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile che saranno stipulate dal Consiglio dell'Ordine.

#### **ART. 6**

Il Consiglio dell' Ordine assicura il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell' Ordine si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.



## ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- astenersi da qualsiasi attività professionale che possa essere fonte di incompatibilità.

## ART. 8

Il praticante sarà tenuto ad assistere al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense e, al termine del periodo di tirocinio, a presentare una relazione nel libretto di pratica forense per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze pubbliche (salvi i casi indicati dall'art. 128 c.p.c.) e, solo con il consenso delle parti e dei procuratori presenti, alle udienze civili camerale.


In ogni caso, non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una sintetica relazione del lavoro svolto dal praticante avvocato.

## ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente della Corte d'Appello, ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante;



- in caso di apertura di procedimento disciplinare, su comunicazione del competente ordine degli avvocati;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

#### ART. 10


Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce apporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

#### ART. 11

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Venezia, 12/01/2010

Manuela Romei Pasetti, Presidente della Corte d'Appello di Venezia



Daniele Grasso, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

